

ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE FUNZIONALE – CARDIOLOGIA - RICOMPRESSE NEI LEA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 del mese di
DICEMBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1- Perugia,
via Guerra 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e
/nell'interesse dell' Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva
03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Il Dott. Pantelis Kurtsoyulos - Cod. Fisc KRT PTL 65T08 Z115J nato a
Lamia - Grecia il 08.12.1965 residente a Perugia - Via Martiri dei Lager
n.98/A, in qualità di Legale Rappresentante del **"Centro Medico Spazio
Salute S.r.l."** con sede in Perugia - Strada Vicinale Pian della Genna n. 19 -
domicilio fiscale in Perugia - Strada Vicinale Pian della Genna, n.19 - Partita
IVA 02644400547 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente
Centro Medico

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede
all'art.8 BIS punto 1 che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

Che in particolare, per l'attività specialistica di "Riabilitazione Funzionale", la Regione Umbria, con atto n. 292 del 13.3.2002, mentre ha stabilito di cessare le prestazioni di terapia fisica di cui all'allegato 2A-punto f del DPCM 29.11.2001, ha previsto la possibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale di cui all'allegato 2B punto c stesso DPCM, anche presso i centri privati, esclusivamente sulla base di percorsi riabilitativi personalizzati redatti da medici specialisti in medicina fisica e della riabilitazione, su richiesta dei medici di Medicina Generale;

Che la stessa Regione Umbria con DGRU n. 893 del 3.7.2002 ha definitivamente precisato le procedure di accesso e di erogazione delle prestazioni di cui al punto c) dell'allegato. B al DPCM 29.11.2001 ed anche introdotto specifiche tariffe per la redazione dei progetti riabilitativi (semplici e complessi);

Che il presente accordo contrattuale deve adeguarsi alle previsioni dell'Atto Regionale n. 893/2002, previa adozione da parte dei Presidi delle schede e dei modelli regionali;

Che la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-istituzionale;

CHE la Regione Umbria con DGR n. 1252 del 30.10.2017 avente ad oggetto "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione anno 2018", ha individuato e richiamato per l'anno 2018 i primi indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi;

Che l'Azienda USL Umbria n. 1, con Delibera del Direttore Generale n. 959 del 19 luglio 2018, ha definito i budget anno 2018 da riconoscere alle strutture private accreditate, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e ha stabilito i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali;

Che il Presidio "Centro Medico Spazio Salute S.r.l." risulta tra le strutture private accreditate con le quali stipulare accordi contrattuali per l'anno 2018 ai sensi e per gli effetti della citata Delibera dell'Azienda USL Umbria n. 1 n. 959/2018;

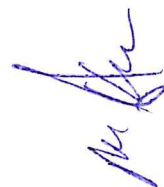
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale del Centro Medico per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale – Cardiologia (ECG Dinamico Holter, Ecografia cardiaca e Visita cardiologica) e di TERAPIA FISICA E

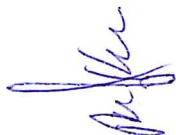


RIABILITAZIONE FUNZIONALE di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA. Come da nota della Regione Umbria n. 1873 del 14.02.2003 è esclusa dal presente contratto l'erogabilità di prestazioni a cittadini **non residenti** in Umbria. Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte di questa Azienda USL Umbria n. 1, ad assistiti residenti in altre aziende della Regione anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria dell' L'Azienda USL Umbria n. 1, come da previsioni contenute nella DGRU n. 857/2000 secondo cui "è superata la prassi di fatturazione ed anticipazione da parte della USL per conto delle altre Aziende sanitarie locali".

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che Il CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l. risulta accreditato con Determina Dirigenziale n. 1746 del 24 febbraio 2017 per la durata di tre anni a decorrere dalla del provvedimento di rilascio, per le attività di :

- poliambulatorio medico per le specialità di recupero e rieducazione funzionale, fisioterapia, diagnostica per immagini ed ECG, piccola chirurgia, medicina estetica, visite neurologiche, EMG, dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, ginecologia, medicina legale, angiologia, medicina interna, gastroenterologia, psichiatria, psicoterapia;
- riabilitazione specialistica ambulatoriale ortopedica e traumatologica, cardiologica, neurologica e respiratoria.



Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque il Centro Medico si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.

Il Centro Medico si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Centro Medico precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti e la redazione del percorso riabilitativo personalizzato, è il Dott. Roberto Zucchetti specialista in Fisiatria e Ortopedia, mentre il Direttore Sanitario del Centro Medico è il Dott. Luca Lalli.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Centro Medico privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.



Al fine di rafforzare il contenimento delle liste di attesa relativamente all'acquisto di prestazioni da privato, fermo restando i limiti della normativa vigente, per l'anno 2018, in applicazione alla Delibera del DG 959/2018 e nota pec prot. n. 41094 del 15 marzo 2018, viene riconosciuto un budget pari a € 30.000,00 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, branca "Cardiologia" a favore dei residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda USL Umbria n.1, i volumi finanziari massimi (global budget) per le prestazioni di TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE FUNZIONALE e CARDIOLOGIA a favore dei residenti della USL per l'anno 2018, considerato i ticket riscossi, si stimano essere complessivamente pari ad € 115.906,75.

Il budget 2018 definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574 ammonta a complessivi € 97.624,00 (€67.624,00 per FSK - € 30.000,00 per CARDIOLOGIA) e rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto dall'Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il budget 2018 deve essere utilizzato dal Centro Medico normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità, peraltro, di superamento del rateo mensile, in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2018 nei

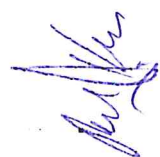
9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l'anno 2018 l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni all'interno del budget complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia. Le prestazioni di riabilitazione incluse nei LEA erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici ai sensi della D.G.R. n. 401 del 14.04.2014, come peraltro espressamente disposto dalla stessa Delibera regionale, sono a carico della USL nei limiti del budget assegnato (€ 97.624,00).

Il Centro Medico si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL Umbria n. 1 l'avvenuta sottoscrizione delle convenzione con l'INAIL Umbria, stipulata ai sensi della D.G.R. n. 401 del 14.4.2014.

ART.5 - TARIFFE

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di



assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 2% di cui alla L. Finanziaria 2007.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" Operando il Centro Medico per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall'Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto e alla libera scelta dell'assistito.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 744 del 27.06.2016 *"Piano Aziendale per il contenimento delle liste d'Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale"* ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 *"Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il*

biennio 2016-2018", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Centro Medico contraente si impegna comunque ad effettuare a richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l' Azienda USL Umbria n. 1 stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. Il Centro Medico contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate.

Il Centro Medico curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l' Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Centro Medico per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, è riportato nell' elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Le funzioni di Responsabile Sanitario sono svolte da Dott. Luca Lalli.



Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Centro Medico di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Centro Medico ai sensi dell'art.1 comma 19 L. 23.12.96 n.662 dovrà documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Centro Medico si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nel Centro Medico dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nel Centro Medico sede

dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Centro Medico dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal Centro Medico ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili (comprese quelle rese ai sensi della D.G.R. n. 401/2014), saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo congruaggio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e consegnato all'U.O. Rapporti con Strutture Convenzionate: Aspetti contrattuali e controllo tecnico"; ove

ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

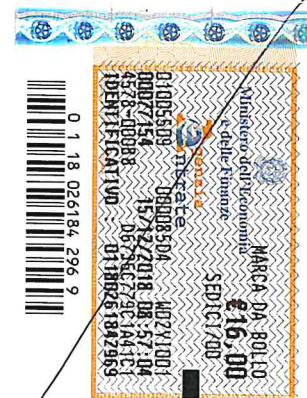
- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni suddivise tra ambulatoriali e domiciliari, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice. Nel caso in cui il Centro Medico effettui prestazioni incluse nei LEA in virtù della convezione con l'INAIL (D.G.R. n. 401/2014), queste ultime saranno riconosciute all'interno del budget per prestazioni di terapia fisica e funzionale solo se prescritte dai medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL autorizzati dalla regione all'utilizzo del ricettario fornito dalla USL (art.- 5 Protocollo d'intesa D.G.R. n. 401/2014)

2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Per le prestazioni di riabilitazione, le stesse devono essere accompagnate, inoltre, dal progetto riabilitativo.

Inoltre, il contraente si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del Flusso "C"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L' Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente al Centro Medico il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il Centro Medico possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Centro Medico si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

Il Centro Medico si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite posta certificata. La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec al Centro Medico, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.



ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Centro Medico riconosce all'Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Centro Medico, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE

Il Centro Medico si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Centro Medico si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

Il Centro Medico è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi

pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Centro Medico dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00.

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE

Il Centro Medico si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tal fine, il Centro Medico, deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Il Centro Medico si obbliga altresì a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all' Azienda USL Umbria n. 1 e ad



acquisirne espressa autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 15 - SUPPORTI INFORMATICI

Il Centro Medico si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.

ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART. 17 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.





L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.
- d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Centro Medico interessato.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall' Azienda USL Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Centro Medico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore del Centro Medico per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Centro Medico; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.01.2018 e la scadenza al 31.12.2018. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 22 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Centro Medico sottoscrivente.

ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Centro Medico

Il Legale Rappresentante

(Dott. Pantelis Koutsopoulos)
Centro Medico Spazio Salute s.r.l.
Strada Vineta/Piazz. della Genna, 19
06128 PERUGIA Tel. e Fax 075.5900725
Cod. Fisc. e Part. IVA 02644400547

Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari)

Il Centro Medico contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-

5-8- 9- 11-16-18 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Centro Medico -

Il Legale Rappresentante

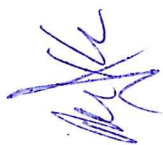
(Dott. Pantelis Koutsopoulos)

Centro Medico Spazio 24h s.r.l.

Strada Vicinale Pian della Genna, 10

06129 PERUGIA - Tel. e Fax 075.5000725

Cod. Fisc. e Part. IVA 02644400547



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il presente allegato è parte integrante e sostanziale del contratto di "Terapia fisica e Riabilitazione funzionale e Cardiologia" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e il CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l., di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata; la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il *"Responsabile"* si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il *"Responsabile"* non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il *"Responsabile"* si impegna a non ricorrere a un altro responsabile *"Sub-responsabile"* senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il *"Responsabile"* del trattamento si impegna ad informare il *"Titolare"* del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al *"Titolare"* del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il *"Responsabile"* ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del *"Titolare"* del trattamento, il *"Sub-responsabile"* del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il *"Sub-responsabile"* del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *"Responsabile"* conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il *"Responsabile"* si impegna ad assistere il *"Titolare"* del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del *"Titolare"* del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il *"Responsabile"*, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il *"Titolare"* nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 28/12/18

Il Titolare del Trattamento

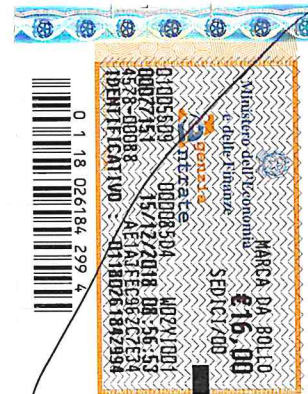


Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il

CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.r.l.

Centro Medico Spazio Salute s.r.l.
Strada Vicinale Pian della Genna, 19
06129 PERUGIA - Tel. e Fax 075.5000720
Cod. Fisc. e Part. IVA 02644400547



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 ed il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." per l'erogazione di prestazioni di terapia fisica e riabilitazione funzionale – specialistica ambulatoriale (branca: cardiologia) - ricomprese nei LEA

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

IL CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE S.R.L.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 ed il "Centro medico Spazio Salute S.r.l.", struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 1746 del 24 febbraio 2017, per le specialità di recupero e rieducazione funzionale e cardiologia (ECG dinamico-Holter).

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo,

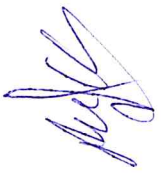
eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.



I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il "Centro medico Spazio Salute S.r.l." si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente
Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il "Centro medico Spazio
Salute S.r.l." viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li 28/12/18....

Per l'Azienda USL Umbria 1 –

il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari)

Per il Centro medico Spazio Salute S.r.l." -

Il Legale rappresentate

(Dott. Pantelis Kurtsopoulos)


Centro Medico Spazio Salute s.r.l.

Strada Vicinale Piani della Genna, 19

06129 PERUGIA - Tel. e Fax 075.5000725

Cod. Fisc. e Part. IVA 02644409547